



Associazione
delle Casare e dei Casari
di Azienda Agricola

ASSOCIAZIONE DELLE CASARE E DEI CASARI DI AZIENDA AGRICOLA

STATUTO

ART. 1: DENOMINAZIONE

E' costituito per iniziativa dell'Agenform Consorzio (Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo) – Istituto Lattiero Caseario e delle Tecnologie Alimentari di Moretta, una associazione volontaria, senza fini di lucro, denominata: Associazione delle Casare e dei Casari di azienda agricola.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto, dal regolamento di funzionamento, se adottato, dagli specifici disciplinari di cui al successivo articolo 4 e, qualora il presente non disponga diversamente, dalle norme di cui agli artt. dal 2062 al 2615, del Codice Civile.

ART. 2: SEDE

L'Associazione ha sede legale e fiscale in P.zza Carlo Alberto Grosso, 82 – 12033 – Moretta (CN), presso l'Istituto Lattiero-Caseario e delle Tecnologie Alimentari di Moretta.

Qualora venissero a determinarsi i presupposti, potranno essere istituiti uffici distaccati ed altresì costituite rappresentanze in altre località italiane e straniere.

ART. 3: DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31.12 2050 e potrà essere prorogata.

ART. 4: SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) Valorizzare, qualificare e promuovere la figura del casaro di azienda agricola;
- b) Promuovere e tutelare le produzioni casearie di azienda agricola attraverso azioni progettate di informazione, rivolte al consumatore ed a qualsiasi persona interessata anche a titolo professionale;
- c) Aumentare, attraverso la distribuzione di un notiziario tecnico a cadenza periodica, le conoscenze tecniche casearie dei soci;
- d) Promuovere iniziative tendenti al miglioramento qualitativo della produzione casearia di azienda agricola, anche attraverso la predisposizione di disciplinari rivolti a conseguire riconoscimenti di tipicità a livello regionale, nazionale ed europeo;
- e) Esercitare una attiva vigilanza sull'uso di marchi e/o denominazioni dell'Associazione;
- f) Progettare e realizzare attività di divulgazione, ricerca, sperimentazione, studio, analisi e tutela, rivolte alla conoscenza approfondita delle varie produzioni casearie di azienda agricola ed ai vari aspetti che interessano il mondo della trasformazione in oggetto;
- g) Espletare tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidati dalle autorità competenti, nonché da enti ed associazioni;
- h) Prestare servizi organizzativi, tecnici, e commerciali agli associati;
- i) Organizzare e gestire qualificazione ed aggiornamento professionale;
- j) Sviluppare collegamenti con associazioni ed enti di analoga valenza in altri stati europei ed extracomunitari;
- k) Organizzare incontri, mostre, fiere, concorsi, atti a valorizzare e conoscere i prodotti caseari, i loro produttori e le attrezzature/materiali che, a vari livelli, intervengono nel processo produttivo e favorire con la realizzazione di iniziative (pubblicazioni, campagne promozionali, internet) la promozione del settore della caseificazione in azienda agricola;
- l) Promuovere attività, anche commerciali, atte a perseguire le finalità dell'Associazione.

ART. 5: SOCI CASARI, SOCI ORDINARI E SOCI SOSTENITORI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi a soci Casari dell'Associazione:

- a) Gli allevatori e le allevatrici singoli od associati che trasformano direttamente ed esclusivamente il proprio latte;
- b) Gli allevatori e le allevatrici singoli od associati che trasformano direttamente il proprio latte e latte di altre aziende agricole, purchè la percentuale di latte proprio non sia inferiore all'70 %;
- c) I dipendenti dei caseifici di azienda agricola, aventi le caratteristiche indicate ai punti a) e b), che esercitino il mestiere di casaro;
- d) Tecnici casari, che operino nell'ambito della trasformazione casearia di azienda agricola, di comprovata esperienza e professionalità, la cui ammissione è subordinata alla valutazione del Consiglio Direttivo.

Per azienda agricola si intendono le aziende zootecniche di bovini, ovini, caprini e bufalini (o con la presenza di due, tre o tutte le specie animali), che trasformi latte (in modo costante, per tutto l'anno o nei mesi estivi), solamente prodotto in azienda o con una quota esterna non superiore al 30 %.

Possono essere altresì soci, in qualità di soci Ordinari:

- Persone fisiche animate da interesse per il settore;
- Persone che operano all'interno di:
 - enti, associazioni, organizzazioni, organismi, fondazioni, istituto di studio e/o di ricerca aventi finalità e/o interessi complementari o di settore;
 - imprese che commercializzano prodotti lattiero – caseari di azienda agricola;
 - imprese che commercializzano attrezzature, impianti, caglio e fermenti ed altri prodotti che entrano nella gestione del caseificio di azienda agricola;
 - imprese che si occupano della promozione dei prodotti lattiero-caseari.

I soci Ordinari hanno gli obblighi dei soci Casari, possono partecipare all'Assemblea Generale ed hanno diritto di voto.

I soci Ordinari saranno registrati in una apposita sezione del libro soci.

Possono altresì partecipare alla vita associativa con la denominazione di soci Sostenitori:

- enti, associazioni, organizzazioni, organismi, fondazioni, istituto di studio e/o di ricerca aventi finalità e/o interessi complementari o di settore;
- imprese che commercializzano prodotti lattiero – caseari di azienda agricola;
- imprese che commercializzano attrezzature, impianti, caglio e fermenti ed altri prodotti che entrano nella gestione del caseificio di azienda agricola.
- imprese che si occupano della promozione dei prodotti lattiero-caseari.

I soci Sostenitori hanno gli obblighi dei soci Casari ed Ordinari e possono partecipare all'Assemblea Generale con diritto di voto.

I soci Sostenitori saranno registrati in una apposita sezione del libro soci.

ART. 6: DOMANDA DI AMMISSIONE

Chiunque ai sensi del precedente art. 5, aspiri a far parte dell'Associazione quale socio, deve presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo – versando contestualmente la quota di ammissione determinata dall'Assemblea dei soci – nella quale, espressamente, si impegni ad adempiere a tutti i doveri che derivano dalla qualità di associato.

La domanda deve contenere:

- a. Nel caso di produttori singoli – allevatori/allevatrici – oltre ai dati anagrafici personali, altre informazioni (le quantità di latte trasformate, le tipologie di prodotti lattiero-caseari realizzati) previste dall'apposito modulo di domanda di ammissione aventi lo scopo di creare una banca dati ad esclusivo uso dell'Associazione.
- b. Nel caso di dipendenti di caseifici di azienda agricola oltre ai dati anagrafici personali, altre informazioni riguardanti il caseificio di azienda agricola ove si opera (le quantità di latte trasformate, le tipologie di prodotti lattiero-caseari realizzati), previste dall'apposito modulo di domanda di ammissione aventi lo scopo di creare una banca dati ad esclusivo uso dell'Associazione.

c. Nel caso dei tecnici casari, dei soci Ordinari e dei soci Sostenitori di cui al precedente art. 5, che aspirino a far parte dell'Associazione, la domanda deve contenere i dati generali della persona – ente – impresa che sottoscrive la domanda, con una breve descrizione dell'attività svolta ed inoltre, per i soci Ordinari, la motivazione che porta alla richiesta di iscrizione all'Associazione.

Entro 60 gg. dalla sua presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo valuterà se il candidato abbia i requisiti necessari e dia affidamento di osservare le norme dell'Associazione.

La decisione del Consiglio è inappellabile.

Se la domanda è accolta, la qualità di socio si acquisisce con effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

La reiezione della domanda di ammissione deve essere comunicata all'interessato con lettera di ritorno entro 30 gg. dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 7: OBBLIGHI DEI SOCI

Gli associati hanno l'obbligo:

1. di osservare lo Statuto, il Regolamento di funzionamento dell'Associazione, se adottato, i disciplinari, nonché ogni decisione adottata dagli Organi dell'Associazione;
2. di versare puntualmente i contributi associativo annuale ordinario, con le modalità previste dall'art. 24.

ART. 8: DIRITTI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione dà diritto:

- a) Ad usare, per i prodotti caseari che abbiano le prescritte caratteristiche, i marchi gestiti dall'Associazione;
- b) Ad usufruire dei servizi predisposti per gli associati.

L'esercizio dei diritti dell'associato spetta ai soci in regola con il pagamento dei contributi associativi di cui all'art. 24.

L'esercizio dei diritti relativamente al punto a) del presente articolo spetta ai soli soci Casari indicati nei punti a) e b) dell'art. 5.

ART. 9: ISTITUZIONE DI ALBI

I soci Casari indicati ai punti a), b) e c) dell'art. 5, saranno inseriti in un albo denominato “ Albo delle Casare e dei Casari di azienda agricola “ in cui compariranno specifiche caratteristiche quali le tipologie di formaggio prodotte, la stanzialità dell'azienda (pianura o montagna – intesa come residenza dell'allevamento in territorio di Comunità Montana –), la pratica della monticazione con relativa caseificazione in alpeggio ed altri dati tecnici.

E' possibile, qualora se ne renda necessario, la creazione di altri albi.

ART. 10: RECESSO DALL'ASSOCIAZIONE

Il recesso dall'Associazione è libero e dovrà essere effettuato con regolare comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso deve essere comunicato nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2437 del Codice Civile ed avrà effetto automatico dopo 90 giorni dalla data della comunicazione, salvo il socio abbia in corso obbligazioni verso l'Associazione stessa o verso terzi di cui l'Associazione, per quanto gli compete, si sia reso garante.

Il socio recedente non avrà diritto, in nessun caso, ad alcun rimborso della quota associativa annuale.

ART. 11: ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

L'esclusione dall'Associazione può essere disposta dal Consiglio Direttivo:

- a. nei casi di cui all'art. 2527 del Codice Civile;
- b. quando siano venuti a mancare i requisiti per l'ammissione e l'interessato non abbia richiesto di recedere a norma dell'art. 10;
- c. nel caso in cui il socio non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi di cui all'art. 24.

ART. 12: INTRASMISSIBILITA' DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Nel caso di morte del socio e trascorsi tre mesi dal termine prescritto, il vincolo associativo si ritiene automaticamente recesso.

ART. 13: INADEMPIENZE

Nei confronti del socio inadempiente il Consiglio Direttivo può disporre, qualora non ravvisi gli estremi per l'esecuzione, il divieto a tempo determinato dell'uso dei marchi registrati o gestiti dall'Associazione.

Qualora il comportamento del socio abbia provocato danni all'Associazione, l'Associazione stessa può esperire l'azione di risarcimento sia in sede civile che penale.

ART. 14: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Proviviri;
- e. il Segretario.

ART. 15: L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale è Ordinaria e Straordinaria.

Essa è costituita dai soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

In sede ordinaria l'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea in sede Straordinaria ogni qualvolta lo ritenga utile alla gestione dell'Associazione, nonché quando ne sia richiesto da tanti soci quanti rappresentino almeno un quinto dei voti.

La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve essere fatta a mezzo avviso scritto agli associati, precisando l'Ordine del Giorno e da spedire almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso deve essere indicata la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

Di ogni Assemblea Generale sarà redatto apposito verbale esposto presso la sede sociale per gg. 30. Sono riservate all'Assemblea Ordinaria le seguenti competenze:

- a. la determinazione delle direttive generali e di programmazione dell'attività dell'Associazione;
- b. la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c. la nomina dei componenti dei Proviviri;
- d. l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- e. l'approvazione del Regolamento di funzionamento e le sue eventuali modifiche;
- f. l'approvazione dei disciplinari di produzione e delle attività riguardanti i prodotti a marchio dell'Associazione;
- g. ogni altro oggetto che non rientri nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Sono riservate all'Assemblea Straordinaria, oltre alle competenze indicate per l'Assemblea Ordinaria, le seguenti competenze:

- a. l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti;
- b. la proroga della durata dell'Associazione;
- c. la decisione di scioglimento anticipato dell'Associazione che potrà essere approvata con le medesime maggioranze.

ART. 16: RAPPRESENTATIVITA' IN ASSEMBLEA

A ciascun socio, in regola con il pagamento dei contributi associativi di cui all'art. 24, spetta un voto.

I soci che non possono intervenire e votare personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri soci che non siano consiglieri o dipendenti dell'Associazione, mediante delega scritta.

Ciascun socio avente diritto al voto può rappresentare, oltre a se stesso, un massimo di due soci.

ART. 17: RIUNIONI IN ASSEMBLEA

Le Assemblee, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, sono valide, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti e deliberano a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in seconda convocazione, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati e deliberano a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che l'Assemblea non decida diversamente.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto ma possono venire anche per acclamazione.

ART. 18: PRESIDENTE

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dalla persona designata dalla Assemblea stessa.

La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale sono del Presidente del Consiglio Direttivo; esse potranno essere attribuite ai Vicepresidenti, congiuntamente o disgiuntamente, conformemente alle deliberazioni che verranno assunte in sede di attribuzione dei relativi poteri.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare a verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, con indicazione del nominativo dei presenti e dei rappresentanti.

ART. 19: IL SEGRETARIO

La nomina del Segretario sarà fatta dal Presidente.

Il segretario può essere scelto anche all'esterno dei soci.

Il segretario dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Al Segretario sono demandati compiti di coordinamento dell'attività dell'Associazione e della sua gestione amministrativa.

ART. 20: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di 5 ed un massimo di 15 membri eletti tra i soci dell'Assemblea, che ne fissa il numero.

La composizione del Consiglio Direttivo dell'Associazione è così definita:

- a) numero 1 componente in rappresentanza dell'ente promotore;
- b) i rimanenti Consiglieri saranno soci Casari, soci Ordinari e soci Sostenitori (nella figura della persona designata dall'ente/impresa).

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 21: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza semplice, nel proprio seno, con votazione segreta o per acclamazione, un Presidente e uno o più Vice Presidenti di cui uno vicario.

Sono inoltre di competenza del Consiglio Direttivo:

- a. programmare l'attività dell'Associazione e predisporre i bilanci, consuntivi e preventivi;
- b. determinare l'ammontare dei contributi associativi annuali;
- c. esercitare l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione salvo quando riservato dallo Statuto all'Assemblea ed agli altri organi dell'Associazione stessa;
- d. approvare l'adesione di nuovi soci;
- e. determinare le sanzioni da applicare ai soci in caso di infrazioni od inadempienze;
- f. contribuire alla migliore realizzazione di un notiziario da inviare ai soci;
- g. redigere il Regolamento di funzionamento ed i disciplinari da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale;
- h. nominare un comitato tecnico scientifico;
- i. deliberare, se del caso, l'adesione dell'Associazione ad associazioni od enti con finalità ed oggetti sociali similari nazionali o internazionali.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare Comitati tecnici, con funzione consuntiva, composti anche da non soci, stabilendone all'uopo la composizione ed i compiti. Il Consiglio Direttivo assume il personale ritenuto necessario per l'espletamento dei compiti dell'Associazione, fissandone i compiti ed il trattamento. Il Consiglio Direttivo in riferimento a particolari attività può delegare il Presidente o altro membro del Consiglio alla loro trattazione e definizione.

ART. 22: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri da eleggersi tra i soci ed anche tra i non soci.

I membri vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il Presidente.

Esso giudica, in modo inappellabile e senza formalità di procedura, sulle controversie che possono insorgere tra gli associati ed il Consiglio Direttivo, nonché sulle proposte di sanzione, sospensione ed esclusione che gli vengono proposte dal Consiglio Direttivo e sui ricorsi inerenti.

ART. 23: PATRIMONIO ED ENTRATE

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a. dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni vengono in proprietà dell'Associazione;
- b. dalle quote degli associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dall'ammontare dei contributi annuali, di cui all'art. 24, che i soci versano all'Associazione nella misura periodicamente stabilita dall'Assemblea Generale;
- b. dagli eventuali contributi di enti od imprese pubblici e privati, regionali, nazionali ed esteri;
- c. dai proventi e contributi supplementari versati dai soci a fronte di specifici servizi erogati;
- d. dai ricavi di eventuali attività commerciali svolte dall'Associazione.

ART. 24: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE

I soci devono versare all'Associazione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, il contributo associativo annuale ordinario.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per i soci Sostenitori l'ammontare della quota associativa è libera.

ART. 25: ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio ed alla convocazione dei soci entro quattro mesi dall'Assemblea.

ART. 26: LIBRI SOCIALI

Sono libri obbligatori dell'Associazione:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro delle adunanze dell'Assemblea Generale;
- c. il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo;

ART. 27: SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Qualora l'Associazione venga sciolta anticipatamente e posta in liquidazione, l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.